

NOTA DI ACCOMPAGNAMENTO

Denuncia ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione OCSE — rif. DEN-OCSE-LSM-2026/09, depositata il 26 agosto 2026

Integrazione dell'allegato F.2: le motivazioni della sentenza della Corte di cassazione, Sezione Sesta penale, n. 34812/2026, De Pasquale e Spadaro (udienza del 18 giugno 2026, deposito del 29 settembre 2026)

DESTINATARI. Al Segretariato dell'OCSE — Anti-Corruption Division, Directorate for Financial and Enterprise Affairs; alla Presidente del Working Group on Bribery in International Business Transactions; ai membri del Bureau; alle Delegazioni presso l'OCSE alle quali la denuncia è stata trasmessa; alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'OCSE; e, per conoscenza, alle organizzazioni firmatarie della denuncia del 9 giugno 2025.

ALLEGATI. F.2/a — Testo ufficiale della sentenza, 41 pagine, con l'attestazione del deposito in cancelleria del 29 settembre 2026. F.2/b — Traduzione inglese integrale, di servizio, con un'avvertenza del traduttore; fa fede il testo italiano.

RINVII. I numeri di pagina fra parentesi senza altra indicazione rinviano al testo ufficiale della sentenza; la traduzione li riporta fra parentesi quadre. «App.» è la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 16 ottobre 2025, n. 1375 (allegato F.1). I paragrafi indicati con § sono quelli della denuncia. I virgolettati sono testuali; dove la Corte riferisce parole di altri, lo si dice.

Milano, 9 ottobre 2026

I.

Il 5 marzo 2021 Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro, pubblici ministeri del processo OPL 245 — che la sentenza chiama processo Eni-Nigeria —, scrissero al Procuratore della Repubblica di Milano, Francesco Greco, e alla Procuratrice aggiunta Laura Pedio. Il collega Paolo Storari, titolare con la stessa Pedio del procedimento collegato sul cosiddetto falso complotto, aveva chiesto loro di riversare nel processo, giunto alle ultime udienze, alcuni atti e documenti di quel procedimento. I pubblici ministeri comunicarono ai due dirigenti la loro valutazione di non procedere all'acquisizione, e a loro rimisero la decisione (p. 32). Il Procuratore della Repubblica ha riferito — la Corte lo trae dalla sentenza d'appello — di aver ricevuto dai pubblici ministeri un appunto «contenente una articolata disamina della situazione» e di averlo «messo a protocollo» (p. 32). La sentenza non menziona altri loro scritti ai dirigenti, sicché quell'appunto è, con ogni probabilità, la comunicazione del 5 marzo. Dodici giorni dopo, il 17 marzo 2021, il Tribunale di Milano assolse tutti gli imputati di OPL 245 (§ 1).

Per cinque anni (§ 38) quella comunicazione è stata trattata come un rifiuto: tale era per l'imputazione e per i giudici di Brescia (pp. 2 e 34), e così la chiamava, con la parola dell'imputazione, la stessa denuncia (§ 30). Su quella lettura — e, per il video Bigotti, su quella di un ritardo — De Pasquale e Spadaro sono stati condannati per rifiuto di atti d'ufficio, art. 328 del codice penale, dal Tribunale di Brescia l'8 ottobre 2024 e dalla Corte d'appello di Brescia il 16 ottobre 2025. Il 18 giugno 2026 la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza d'appello «perché il fatto non sussiste» (p. 41); il 29 settembre 2026 ne ha depositato le ragioni.

La denuncia registrava, all'allegato F.2, che il dispositivo era noto e definitivo e che le motivazioni non risultavano ancora depositate. Questa nota integra quell'allegato:

trasmette il testo ufficiale e una traduzione inglese integrale, e ne offre una lettura — che cosa la Corte ha deciso, con quali ragioni, che cosa non ha deciso, che cosa ne discende per le questioni poste dalla denuncia —, cui segue, in chiusura, ciò che vi aggiungono i fatti che la denuncia documenta. L'11 settembre 2026 la Presidente del Working Group ha comunicato che il Gruppo e gli esaminatori capofila dell'Italia considereranno la denuncia nel dicembre 2026, insieme alla relazione di follow-up dell'Italia; chi scrive ha indicato che fino ad allora non avrebbe inviato altro, salvo fatti nuovi e rilevanti. Le ragioni di questa sentenza sono un fatto di quel genere. Il rapporto di Fase 4 aveva escluso che il processo ai pubblici ministeri fosse un'ingerenza dell'esecutivo, annotando che «this process has yet to run its course»; e il Working Group si era impegnato a esaminare la questione sollevata nel 2025 una volta concluso quel processo (§§ 4, 37 e 42).

II.

Il dispositivo è a p. 41: «Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Dichiaro il difetto di legittimazione passiva del responsabile civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Revoca le statuizioni civili».

Al lettore che non è giurista italiano vanno dette tre cose. Fra le formule con cui il giudice penale italiano proscioglie, «il fatto non sussiste» è quella che nega il reato alla radice. Qui non significa che manchi la prova, né il dolo, né che il fatto sia giustificato: significa che la condotta contestata, così come accertata, non corrisponde al reato descritto dalla legge. La Corte lo chiarisce in apertura: il tema «attiene alla legalità penale e alla tipicità della fattispecie» (p. 15); la verifica investe i tre elementi oggettivi del reato — un atto dovuto, un rifiuto, il carattere indebito del rifiuto (p. 16) — e nessuno dei tre risulta integrato. L'annullamento è senza rinvio: nessun giudice dovrà tornare su quel fatto. La revoca delle statuizioni civili cancella il risarcimento riconosciuto all'unica parte civile, Gianfranco Falcioni, che la Corte d'appello aveva limitato al danno morale «da perdita di chance difensive» (p. 2); e la Corte ha stabilito che l'azione per il danno da reato commesso da un magistrato nell'esercizio delle funzioni va esercitata nei confronti del Ministro della giustizia, non della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che a Brescia era stata chiamata come responsabile civile (pp. 39-40).

Nel giudizio di cassazione il Sostituto Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio; l'Avvocatura generale dello Stato, per la Presidenza del Consiglio, ha negato — riassume la Corte — la sussistenza del reato «in astratto e in concreto» (p. 13) e ha insistito per l'accoglimento dei motivi; soltanto la parte civile ha chiesto il rigetto dei ricorsi (p. 1). Nell'ultimo grado, dunque, nessuna delle parti pubbliche ha difeso le condanne. Il dato va registrato per intero, perché vale in due direzioni: dice che, alla fine, lo Stato non ha sostenuto quell'accusa; e lascia intatta la domanda su come essa abbia potuto reggere per cinque anni e per due gradi di merito.

III.

Le condanne poggiavano su un ragionamento che la Corte riassume così: un atto di procedura che, «per ragioni di sistema legate allo scopo del processo, alla sacralità della sua funzione accertativa, al principio della parità delle parti, al contraddittorio, avrebbe dovuto essere compiuto comunque, in ogni caso, senza ritardo»; un obbligo di «doverosità autoevidente», la cui fonte era stata rinvenuta «essenzialmente negli artt. 358 e 430 cod.

proc. pen.» (p. 17). La Corte ne ha esaminato le proposizioni di diritto e le ha respinte una per una; sul peso delle carte e sul video ha negato che la motivazione d'appello reggesse. Conviene riportarne le parole, perché sono esse stesse il giudizio.

La prima proposizione riguarda l'art. 358 del codice di procedura penale, secondo cui il pubblico ministero «svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini» (p. 18). Per Brescia la norma valeva anche nel dibattimento, perché il pubblico ministero «agisce sempre e comunque nell'interesse della giustizia» (parole della sentenza d'appello, che il ricorso riporta: p. 6), e valeva in nome della parità delle parti e del diritto di difesa. La Corte ricostruisce la norma dalla legge delega del 1987 fino alla sentenza della Corte costituzionale n. 58 del 2026 (pp. 18-25) e conclude che essa pone una regola di condotta che «nasce e si sviluppa all'interno della fase delle indagini preliminari», funzionale al corretto esercizio dell'azione penale, e che il tema, «diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, non è connesso al principio della parità delle parti ovvero al diritto di difesa» (p. 25). Farne la fonte di un obbligo di indagare nel dibattimento è «una dilatazione funzionale, asistemica, non consentita dalla norma invocata»; i ricorrenti «non erano affatto obbligati, ai sensi di detta norma, a compiere attività integrativa di indagine in quella fase dibattimentale» (p. 26).

La seconda riguarda l'art. 430, che dopo il decreto che dispone il giudizio consente di compiere «attività integrativa di indagine» (p. 26). Per Brescia era la fonte di un dovere. Per la Corte la norma «attribuisce al pubblico ministero un potere discrezionale e non impone un obbligo» (p. 28): l'attività integrativa è incoercibile e incomprimibile, perché «il relativo compimento è rimesso all'esclusiva scelta del soggetto titolare del potere d'indagine» (p. 27); e «ciò che è obbligatorio non è, infatti, il compimento dell'attività integrativa di indagine, ma “solo” la condotta successiva alla decisione discrezionale di compiere tale attività integrativa» (p. 28), cioè il deposito di ciò che si è deciso di cercare. Il riferimento all'art. 430 per configurare l'obbligo contestato «deve ritenersi giuridicamente errato» (p. 31).

La terza riguarda il pubblico ministero che riceve atti da un collega. Per Brescia, che si richiamava ad alcune sentenze di legittimità e in particolare alla sentenza Barbaro del 2012, il titolare del processo era «obbligato a depositare “automaticamente” gli atti ricevuti» (così la Corte riassume la sentenza d'appello, p. 28). Per la Corte è «una impostazione giuridica errata» (p. 28): «il titolare del procedimento non è un mero recettore, un contenitore vuoto che si può riempire in ragione delle valutazioni altrui, quand'anche si tratti di valutazioni compiute dal titolare di un procedimento avente ad oggetto reati collegati» (p. 29), e il richiamo a Barbaro è «obiettivamente incongruo ed errato» (p. 29). Gli atti trasmessi da un altro pubblico ministero diventano attività integrativa solo se il titolare li recepisce; l'atto di recepimento «non è a sua volta automatico, ma consegue ad un'attività valutativa e selettiva del pubblico ministero titolare del procedimento» (p. 30), che «decide se e cosa acquisire» dopo valutazioni «di rilevanza, di pertinenza, di genuinità, di congruenza» (p. 31).

La quarta riguarda il peso di quelle carte. La Corte d'appello aveva scritto che il denaro di cui le chat parlavano era stato ricevuto «magari pure per finalità diverse della corruzione dei testi, ma che comunque meritavano svelamento» (App., p. 109): chi scrive vi legge un metro che non chiede alle carte che cosa provino, ma a che cosa potrebbero servire. La

Corte di cassazione non esamina quella frase. Misura le carte su un altro metro, la loro autoevidenza, e lo fa sulle dichiarazioni che la sentenza d'appello riporta, fra le quali quella del Procuratore della Repubblica, che aveva ritenuto quel materiale «roba marginale, non decisiva» (p. 32).

La conclusione è che «quella documentazione che il dott. Storari aveva segnalato non era autoevidente e non avrebbe cambiato le sorti del processo»; e che «la tipicità della fattispecie non può mutare per effetto di un'indistinta valutazione postuma, che risente del livello - maggiore o minore - del sindacato che si voglia esercitare sulla discrezionalità dell'apprezzamento rimesso al pubblico agente» (p. 34).

La quinta è il cuore dell'imputazione: non depositare sarebbe stato rifiutare, benché la valutazione fosse stata spiegata per iscritto ai dirigenti dell'ufficio e a loro rimessa. «Non è in contestazione» che i pubblici ministeri informarono il Procuratore e la Procuratrice aggiunta — «che era peraltro contitolare del procedimento collegato» — della loro valutazione, «corretta o errata che fosse», «rimettendo, tuttavia, al dott. Greco e alla dott.ssa Pedio la decisione» (p. 32). Greco e Pedio «rimasero silenti, nulla eccepirono, non chiesero alcunché, non ritennero che si dovesse approfondire, non indissero nessuna riunione, non chiesero spiegazioni né prima e neppure dopo» (p. 33). Non è chiaro, scrive la Corte, perché si debba affermare che i pubblici ministeri «arbitrariamente, e in modo strumentale, decisero di non procedere»: sul punto la sentenza d'appello è «sostanzialmente assertiva e unilaterale» (p. 33). La decisione di coinvolgere i dirigenti, «al di là della sua correttezza intrinseca, rappresenta un atto non di rifiuto ma di obiettiva, doverosa, trasparenza; un atto che rivela come gli imputati non agirono in una logica di nascondimento, di improbabile occultamento, di autoreferenzialità, ma cercarono una fisiologica interlocuzione con i dirigenti del loro ufficio» (p. 33). I pubblici ministeri «non rifiutarono alcunché» (p. 34).

La sesta riguarda le chat. Per la Corte d'appello le altre chat del telefono consegnato da Armana — quelle che Storari chiedeva di riversare nel processo — erano acquisibili perché vi era stato un provvedimento sul «contenitore», cioè sul telefono (pp. 36-37, con rinvio ad App., p. 93). La Corte di cassazione ricostruisce, dagli atti allegati al ricorso, che nel procedimento sul complotto l'accertamento tecnico era volto a verificare la veridicità delle sole chat fra Armana, Descalzi e Granata; che questi ultimi avevano chiesto di accedere all'intero contenuto di quel telefono «e, quindi, anche alle altre chat; una richiesta di accesso al contenuto delle stesse chat che poi il dott. Storari chiese di acquisire nel processo Eni - Nigeria» (p. 35); che la richiesta fu respinta dalla Procuratrice aggiunta e, su opposizione, dal Giudice per le indagini preliminari, perché la copia integrale conteneva informazioni diverse e ulteriori rispetto a quelle per le quali era stato disposto l'accertamento, e dunque «non solo non inerenti al tema di prova, ma da tenere doverosamente estranee a duplicazione e divulgazione esterna» (pp. 35-36); e che la stessa Corte di cassazione, con la sentenza n. 22795 del 22 marzo 2022, rigettò i ricorsi di Granata e Descalzi (p. 36). Il principio è quello del sequestro dei dati: l'oggetto del sequestro «non è costituito dall'apparecchio e neppure dalla c.d. copia mezzo, cioè dalla copia forense che riproduce l'integrale contenuto del dispositivo elettronico, ma solo dai dati che da quella copia sono estratti perché ritenuti rilevanti ai fini della prova del reato»; «questo, solo questo, garantisce la proporzionalità della misura» (p. 36). Ne segue che a quelle chat «non

si poteva accedere in detto procedimento se non attraverso un ulteriore provvedimento che spiegasse le ragioni per cui, anche rispetto a quelle ulteriori chat, si dovesse procedere e perché il loro contenuto sarebbe stato rilevante rispetto al delitto che si intendeva provare», e che il loro contenuto «non poteva essere riversato automaticamente nemmeno nel procedimento Eni - Nigeria perché detta acquisizione sarebbe stata comunque priva di base legale; occorreva, cioè un nuovo provvedimento autorizzatorio che estendesse la cognizione e l'accesso ai dati di quel telefono» (p. 36). L'affermazione contraria della Corte d'appello «è gravemente viziata»; la decisione dei pubblici ministeri «era conforme ai principi e alle norme di legge che regolano il sequestro probatorio» (p. 37). E la Corte aggiunge una frase che rovescia l'imputazione: «Di converso, sarebbe stata indebita l'acquisizione del contenuto di quelle chat, così come invece richiesto dal dott. Storari» (p. 37).

La settima riguarda il video del 28 luglio 2014, il cosiddetto video Bigotti, che secondo l'accusa fu messo a disposizione delle parti in ritardo. La Corte registra come non contestato che alcuni difensori ne avevano conoscenza già nel febbraio 2018 e che il video fu prodotto in dibattimento, su richiesta delle difese, nel luglio 2019, «ossia molto prima del termine ultimo indicato nella imputazione “17 marzo 2021”» (p. 38); ricorda che il Presidente Tremolada ha riferito, da parte delle difese, una «lamentazione velata e poi... in discussione anche esplicita» (p. 38); e conclude che «non è affatto chiaro» perché vi sarebbe stato un rifiuto indebito, non essendo stata spiegata né la ragione per cui il video avrebbe dovuto necessariamente essere depositato prima, né perché i difensori che lo avevano da tempo non ne avessero chiesto l'acquisizione (p. 38).

Le tre proposizioni che reggevano le condanne — che l'atto fosse dovuto, che vi fosse stato un rifiuto, che il rifiuto fosse indebito — sono cadute in diritto, ciascuna con le parole che si sono riportate; sul peso di quelle carte e sul video la Corte ha negato che la motivazione d'appello reggesse; il resto è assorbito (pp. 37-38). Per questo la Corte non ha rinviato a un altro giudice: ha escluso che la condotta accertata dai giudici di merito fosse un reato. È in questo senso preciso che la sentenza ha demolito le basi giuridiche delle condanne di Brescia: non ne ha corretto un passaggio, ne ha negato le premesse.

IV.

Una lettura rigorosa deve dire anche che cosa la sentenza non dice.

La Corte non giudica la correttezza delle scelte dei pubblici ministeri. Lo dice in apertura: l'oggetto del processo «non attiene alla valutazione della generale correttezza del comportamento dei due ricorrenti ovvero del dovere, non negoziabile, di lealtà e di imparzialità del Pubblico Ministero», ma alla tipicità del reato, e «non ogni eventuale violazione del dovere di correttezza integra di per sé un reato» (p. 15). Lo ripete con le formule che accompagnano la loro valutazione: «corretta o errata che fosse» (p. 32), «al di là della sua correttezza intrinseca» (p. 33), «a torto o a ragione» (p. 34), «in modo condivisibile o meno» (p. 35). Sono formule di astensione sul merito, non di riserva: nessuna dichiara un errore, e la conclusione non dipende da esse, perché il reato manca comunque. Dove invece la Corte giudica, il giudizio è netto: il coinvolgimento dei dirigenti fu un atto «di obiettiva, doverosa, trasparenza» (p. 33), e la decisione di non acquisire il contenuto di quelle chat «era conforme ai principi e alle norme di legge che regolano il

sequestro probatorio» (p. 37). Né la Corte riduce i doveri del pubblico ministero: l'imparzialità e la lealtà «connotano sempre l'azione della parte pubblica, dal momento di avvio delle indagini sino alla conclusione del processo», ma «si riempiono di contenuto specifico attraverso le norme di procedura che, tuttavia, sono ispirate alla discrezionalità, alla incomprimibilità, alla incoercibilità dell'agire del pubblico ministero»; e nel corso del processo, secondo la lettura della dottrina che la Corte fa propria, del pubblico ministero è accentuato il «ruolo di parte» (pp. 27-28). Ha escluso che da quei doveri si potesse ricavare il reato contestato.

La sentenza non decide altre questioni, perché le conclusioni raggiunte sono «assorbenti sul piano logico - giuridico» (p. 37): la disponibilità concreta degli atti in capo agli imputati, il dolo, lo stato dell'accertamento tecnico sul telefono, i limiti temporali posti dal Tribunale di Milano all'acquisizione (p. 38). Le dichiarazioni del Procuratore Greco, della Procuratrice aggiunta Pedio e del Presidente Tremolada sono riferite dalla Corte come le riporta la sentenza d'appello (pp. 32-34): restano dichiarazioni. La sentenza non nomina l'OCSE né la sua Convenzione, non entra nel merito del processo OPL 245 e non si occupa di alcun movente: è una sentenza sul reato di rifiuto di atti d'ufficio, e soltanto su quello. Di Paolo Storari, le cui segnalazioni sono all'origine dell'imputazione (p. 2), la Corte esamina le richieste, non la condotta: il titolare del processo non era tenuto a recepirne le valutazioni (p. 31); la documentazione da lui segnalata non era autoevidente (p. 34); l'acquisizione che chiedeva «con forza» (p. 36) sarebbe stata indebita (p. 37). Questa nota non le fa dire di più.

Ne discende un limite, che va detto con la stessa chiarezza. La sentenza non prova che il processo di Brescia sia stato promosso o condotto per ragioni estranee alla giustizia, né che abbia servito un interesse che l'articolo 5 vieta di considerare: quel collegamento la denuncia non lo pronuncia come conclusione, lo consegna come domanda (§ 38). Ciò che la sentenza accerta, con l'autorità della Corte di cassazione, è più semplice e, per l'articolo 5, non meno rilevante: sotto quelle condanne, *in diritto*, non c'era un reato.

V.

La rilevanza per la denuncia sta in tre punti.

Il primo riguarda la Fase 4. Il rapporto del 13 ottobre 2022 esclude che il processo ai pubblici ministeri di OPL 245 fosse «a case of executive governmental interference», e annotò che «this process has yet to run its course» (§ 37). La denuncia non afferma che quel processo sia stato promosso dal Governo, e la sentenza registra che nell'ultimo grado l'Avvocatura dello Stato ne ha chiesto la caduta (pp. 1 e 13). La questione che l'articolo 5 pone è un'altra: se l'azione penale in materia di corruzione internazionale sia rimasta al riparo da considerazioni vietate, e se lo Stato ne abbia protetto le condizioni. Si dirà che l'assoluzione dimostra che il sistema ha funzionato. Ha funzionato al quinto anno e al terzo grado. Nel frattempo due magistrati che avevano sostenuto l'accusa contro l'impresa di Stato sono stati processati e condannati due volte per un fatto che non sussiste; la stessa vicenda ha portato a indagare la Procuratrice aggiunta, la cui posizione è stata archiviata (p. 32); De Pasquale ha cessato nel 2024 dalla guida del Terzo Dipartimento, l'unità della Procura di Milano che aveva costruito OPL 245, e, secondo la stampa, dopo la sentenza ha lasciato la magistratura (§ 30). L'effetto che conta per l'articolo 5 — su ogni pubblico

ministero che domani debba valutare un'indagine sgradita all'impresa di Stato (§ 30) — non si misura sull'esito, ma sul percorso. Le ragioni depositate il 29 settembre dicono ora su che cosa quel percorso si è retto: un obbligo che la legge non poneva, un rifiuto che non ci fu, e un'acquisizione che, quella sì, sarebbe stata indebita.

Il secondo punto riguarda il materiale di cui parla il § 30, la cui storia la sentenza permette ora di ordinare per date. Nel procedimento sul complotto Descalzi e Granata chiesero di accedere all'intero contenuto del telefono consegnato da Armanna, e quindi anche alle altre chat; la Procuratrice aggiunta e il Giudice per le indagini preliminari lo negarono, e il 22 marzo 2022 la Corte di cassazione confermò (pp. 35-36). L'8 ottobre 2024 e il 16 ottobre 2025, a Brescia, i pubblici ministeri di OPL 245 furono condannati per non avere depositato «in favore delle difese» — sono parole dell'imputazione — del processo Eni-Nigeria, nel quale l'amministratore delegato di Eni era imputato (§ 3), documenti fra i quali quelle stesse chat (pp. 2, 4 e 35). La decisione del 2022 andò contro la richiesta dei dirigenti di Eni. Il punto, qui, non è chi ne abbia beneficiato, ma che lo stesso materiale sia stato ritenuto, nel 2022, da sottrarre alle difese nel procedimento da cui proveniva e, nel 2024 e nel 2025, da consegnare alle difese, a pena di reato, nel processo in cui non era mai entrato. La Corte ha tenuto ferma la prima decisione e ha cancellato la seconda: la scelta di non acquisire quelle chat era conforme alle norme sul sequestro probatorio, e indebita sarebbe stata l'acquisizione, «così come invece richiesto dal dott. Storari» (p. 37).

Il terzo punto è una correzione. Nella denuncia la comunicazione del 5 marzo è chiamata rifiuto: «il rifiuto messo per iscritto nella nota del 5 marzo 2021» (§ 30), i pubblici ministeri che «rifiutano» (§§ 28 e 47), e così la descrizione dell'allegato E.9. Era la parola dell'imputazione, e la Corte ha stabilito che non era quella giusta. Dove la denuncia dice rifiuto, si legga ciò che la Corte ha scritto: che i pubblici ministeri valutarono di non acquisire quegli atti e rimisero la decisione al Procuratore della Repubblica e alla Procuratrice aggiunta, che di fatto la condivisero (pp. 32-34). La correzione non indebolisce la questione posta al § 30; la rende più netta. Il materiale che a Brescia valeva un reato non era stato occultato: era noto a chi dirigeva l'ufficio, al quale i pubblici ministeri sottoposero per iscritto la loro valutazione (pp. 2 e 32-33).

VI.

La Corte ha giudicato in diritto. Dell'appunto del 5 marzo 2021 ha considerato la forma, una valutazione rimessa ai dirigenti, «corretta o errata che fosse» (p. 32); nel merito l'appunto diceva che la polizia giudiziaria «non ha capito quale fosse l'oggetto delle discussioni» e che il denaro di cui parlavano le chat di Armanna non era il prezzo di una testimonianza, ma il prezzo per acquisire un file della EFCC che avrebbe contenuto l'elenco dei beneficiari finali della c.d. maxitangente che, per l'accusa, era stata pagata in Nigeria per la licenza OPL 245 (allegato E.9).

Da dove venissero la tesi che l'appunto confutava e la lettura del video c.d. Bigotti su cui poggia l'altro punto dell'imputazione, lo mostrano i fatti che la denuncia e la successiva Sintesi, già depositate, documentano: due iniziative della difesa dell'impresa — la società, i suoi dirigenti, i loro difensori —, una sul video del 28 luglio 2014, l'altra sulle chat.

La prima ha agito nel processo OPL 245, la seconda nel procedimento sul complotto e fino alla soglia della sentenza di OPL 245; da entrambe, per la denuncia, è venuta l'accusa di Brescia.

Amara dice di aver registrato il video d'accordo con Granata, che lo nega, e che la registrazione era «finalizzata a ricattare Armanna» (interrogatorio 18.11.2019).

Il difensore di Casula ne aveva dal febbraio 2018 una trascrizione «semintegrale»; il difensore di Eni ne aveva una seconda, parziale, ricevuta come difensore di Mantovani in sede di riesame: la stessa su cui aveva lavorato la relazione KPMG del settembre 2018, commissionata da Eni (Trib. Brescia, pp. 112 e 114).

L'iniziativa del deposito al Tribunale, il 23 luglio 2019, dopo l'esame e al momento del controesame di Armanna, fu loro (Trib. Brescia, p. 112): diedero così vita nel processo alla tesi accusatoria "Armanna ricattatore di Eni prima delle accuse del 30 luglio 2014".

Il difensore dell'amministratore delegato dichiarò il 23 luglio «noi oggi veniamo a conoscenza dell'esistenza di questo atto» (stenotipia 23.7.2019, p. 23), evocando così il vulnus alla difesa per il mancato deposito, da parte del pubblico ministero, di un atto la cui trascrizione le difese di Casula e di Eni stavano portando in aula.

Nella sentenza del 17 marzo 2021 su OPL 245, senza sentire Amara, il Tribunale prestò piena adesione alla tesi che il video provasse «in maniera inconfutabile» i motivi delle accuse di Armanna, ravvisandovi un tentativo di ricatto ai vertici dell'impresa, da cui trasse l'«inattendibilità intrinseca» dell'accusatore (Trib. Milano, pp. 329-331).

Il giudizio di «inattendibilità intrinseca» non implicava logicamente che le dichiarazioni rese da Armanna a partire dal 30 luglio 2014 fossero false, unico punto rilevante per il processo; e, pur supponendo che le sue parole del 28 luglio avessero uno «straordinario valore difensivo» (così Trib. Brescia, p. 113), quelle dichiarazioni non furono confutate dalla difesa di Eni, che rinunciò al controesame (stenotipia 24.7.2019, p. 12).

Il Tribunale, per di più, seguì la tesi del vulnus alla difesa di Eni e trovò «incomprensibile» che il pubblico ministero non avesse depositato il video alle difese (Trib. Milano, pp. 328-331), due delle quali, fra cui quella di Eni, ne avevano depositato le trascrizioni (la difesa dell'amministratore delegato ne aveva negato ogni conoscenza).

Il punto 5 dell'imputazione di Brescia riprese la medesima duplice lettura del video, poi posta a fondamento delle condanne del Tribunale e della Corte d'appello: sul movente di Armanna, e sul fatto che il pubblico ministero, con il mancato deposito, avesse inferto un vulnus alla difesa di Eni (Trib. Brescia, pp. 4 e 70-71).

La Cassazione, che non entra nel merito della valutazione della prova se non nei termini della non autoevidenza e della non decisività, nega che quel deposito, avvenuto «molto prima del termine ultimo indicato nella imputazione», integri un rifiuto indebito; e scrive anzi: «ciò che non è chiaro è perché, se quel video fosse stato così rilevante, nessuno dei difensori, che di quel video avevano la disponibilità dal febbraio del 2018, avesse chiesto l'acquisizione» (p. 38). Fra quei difensori non c'era, per sua dichiarazione, quello dell'amministratore delegato.

Sulle chat nigeriane estratte dall'iPhone di Armanna a cavallo tra il 2020 e il 2021, allora non risulta che alcuno abbia considerato quale fosse la genesi dell'altra tesi accusatoria, "Armanna corruttore di testi nel processo OPL 245".

Sul punto è necessario precisare un fatto che la sentenza di primo grado di Brescia ha recepito nella sola lettura di Storari — le carte false come «l'ulteriore calunnia» di Armanna, a riprova dell'«atteggiamento protettivo» dei pubblici ministeri verso di lui (Trib. Brescia, p. 124 e nota 128) — e che, secondo la denuncia e la successiva Sintesi, muta radicalmente il quadro, aggiungendovi una tessera cruciale.

Il 23 gennaio 2020 il General Counsel di Eni, durante una perquisizione, parla, senza verbale, in presenza della Procuratrice aggiunta Pedio, di fatti gravi di cui avrebbe avuto cognizione a seguito di accertamenti interni di Eni; tra questi riferisce di un referente nigeriano «che avrebbe pagato per assicurarsi la testimonianza del teste» atteso in OPL 245 sei giorni dopo (nota per atti GdF 24.1.2020).

È la prima volta che la tesi del pagamento di un teste nigeriano di OPL 245 entra nel procedimento sul complotto; il nome di Armanna non vi compare ancora, e in questo i §§ 24 e 26 della denuncia vanno corretti.

Il 20 febbraio il difensore dell'impresa deposita, chiedendone la verifica, carte che il General Counsel dice ricevute da un anonimo: contabili estere, un foglio di «conti esteri identificati» e la schermata di una chat in cui due interlocutori sosterebbero che «Vincenzo insiste per una persona da mandare a Milano per Novembre» (nota Alecci 20.2.2020).

Il 27 il General Counsel aggiunge che 500.000 dollari a Bayo Ojo, «socio in affari con Vincenzo ARMANNA», potevano essere «una forma di provvista destinata al testimone» (s.i.t. 27.2.2020, pp. 3-6).

Il tema viene così ribadito, ora con il nome di Armanna, col supporto di documentazione la cui origine, però, diversamente dal 23 gennaio, non è più interna a Eni ma anonima.

Entro la fine di ottobre la Procura apprende dall'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia che tutte le contabili depositate il 20 febbraio erano false (note UIF 6 e 20.10.2020); chi le aveva portate, però, non viene indagato fino al luglio 2022.

Il foglio dei conti riporta l'IBAN del conto Taha, che si ritroverà in una chat del 2019 fra Armanna e Renda (annotazione GdF 4.7.2025, p. 128): per la denuncia qui depositata chi costruì il falso del 20 febbraio conosceva il contenuto del telefono *prima* della Procura (§ 27), che lo acquisì solo il 5 novembre dello stesso anno.

Per il pubblico ministero Storari «il punto era se ARMANNA fosse l'autore o meno di questo taroccamento» (interrogatorio 28.5.2021, pp. 41-42). Non risulta, però, che abbia disposto alcuna indagine per verificare il suo convincimento. Chi abbia fabbricato i falsi non è mai stato accertato, e l'ipotesi che venissero dalla difesa dell'impresa non fu indagata: la proposta della Procuratrice aggiunta di sentire il General Counsel con un difensore non ebbe seguito (chat del 5.3.2021).

Sul fronte del complotto la tesi o il sospetto di Storari si rivolge contro l'accusatore Armanna.

Il 5 novembre 2020 Armanna consegna il telefono ai pubblici ministeri; è disposto un accertamento tecnico irripetibile, ex art. 360 c.p.p., con le garanzie del contraddittorio, avente ad oggetto le «sole chat» del 2013-14 di Armanna con Descalzi e Granata (p. 35), che la difesa dell'impresa diceva false; per quella verifica non furono esaminati i cellulari di Descalzi e Granata; sull'accertamento ex art. 360 c.p.p., le cui operazioni, secondo i verbali di polizia giudiziaria, furono sospese il 13 novembre, si innesta un accertamento parallelo del pubblico ministero, senza garanzie di contraddittorio, avente ad oggetto l'intero contenuto del cellulare di Armanna; secondo l'ufficiale che lo analizzò, il contenuto fu letto per intero, su un «ordine verbale» di Storari (Seragusa, Trib. Brescia 18.1.2024, pp. 97-98, 157-158); non è accertato quanto fosse esteso il contenuto esaminato file per file; resta il fatto che un verbale con indicazione di parole chiave come criterio di estrazione non risulta.

La Corte di cassazione scriverà che a quelle chat, già in quel procedimento, non si poteva accedere se non con «un ulteriore provvedimento» motivato (p. 36; sopra, III): un provvedimento del genere non risulta.

Dieci settimane dopo la consegna del cellulare di Armanna, l'accertamento condotto dal pubblico ministero Storari con la Guardia di Finanza porta all'estrazione di chat con i nigeriani (nota 14.1.2021) e, nelle settimane successive, di quelle con Timi Ayah, che, parlando di 50.000 dollari consegnati da Armanna e della testimonianza di Eke, sembrano dare conferma alla tesi di «Armanna corruttore di testi nel processo OPL 245», formulata per la prima volta dal General Counsel di Eni, velatamente il 23 gennaio, esplicitamente con i documenti falsi del 20 febbraio e le dichiarazioni del 27.

Il 23 gennaio 2021 Storari scrive alla Procuratrice aggiunta «Dobbiamo arrestarli» e, nella stessa sequenza, «Estratti conto mantovani» — verosimilmente le contabili del plico, già risultate false, che attribuivano bonifici per 37 milioni di dollari all'ex capo degli affari legali di Eni, Mantovani, licenziato dalla società nel 2019 — e il pagamento dei testi nigeriani (chat del 23.1.2021); sulla sua bozza di richiesta cautelare contro Armanna la Procuratrice aggiunta riferisce di aver dato parere negativo (p. 32).

Il 5 novembre 2021 la relazione tecnica trova alterate le chat del 2013 senza attribuire l'alterazione a nessuno; il 10 novembre Armanna è iscritto per calunnia, il 10 dicembre le posizioni di Descalzi e Granata sono stralciate (§ 28).

Sul fronte di OPL 245 la tesi del pagamento dei testi, nel contenuto la stessa del plico, arriva alla soglia della sentenza del Tribunale.

La bozza di annotazione del 19 febbraio 2021 dedica un capitolo al «pagamento dei testimoni», e Storari chiede che sia portata «al più presto» al Tribunale e alle difese (mail del 19.2.2021); l'appunto del 5 marzo confuta la bozza: il pagamento non fu per corrompere, ma per acquisire un file della EFCC nigeriana, potenzialmente pericoloso per la difesa di Eni in OPL 245; e dodici giorni dopo il Tribunale assolve.

La versione definitiva dell'annotazione della Guardia di Finanza del 7 aprile non contiene più il «pagamento dei testimoni», che chi l'aveva scritto comunque difenderà in aula (Seragusa, Trib. Brescia 20.2.2024, pp. 16, 35, 43-44); a Brescia il presidente del collegio disse: «in quei 50.000 tutti abbiamo inteso che servivano a pagare il file, non a pagare i testimoni» (stenotipia 17.9.2024, p. 117).

Per Brescia l'appunto del 5 marzo era un rifiuto, e i pubblici ministeri sono stati condannati per non avere depositato «in favore delle difese» quelle chat (pp. 2, 4 e 35), la cui acquisizione, per la Corte, sarebbe stata indebita (p. 37), nonché per il ritardo nel deposito del video Bigotti, di cui il Tribunale di Milano aveva ampiamente discusso nella motivazione dell'assoluzione, come si è scritto.

Le chat del 2013-14, che furono causa dell'accertamento tecnico irripetibile ex art. 360 c.p.p. di cui si è appena scritto, erano anteriori alle accuse del 2014 e alla mail del 2017 contro De Pasquale e chi scrive, e non potevano provare una promessa di ritrattazione né il contrario (§§ 22 e 28); non è facile definirne una qualche rilevanza probatoria significativa nel procedimento sul complotto, che nasce anni dopo. Dopo la relazione del consulente tecnico, che accerta anomalie senza poterne provare l'autore e registra, fra i computer collegati all'iPhone di Armanna, uno senza nome — «un altro molto strano che si chiama John Doe», dirà in aula (relazione 5.11.2021, p. 12; esame dell'8.5.2025) —, accusatore e accusati si scambiano i ruoli, e l'accusa di subornazione di Armanna per farlo ritrattare diventa una calunnia di quest'ultimo contro gli apicali di Eni, incluso l'amministratore delegato.

Per la denuncia, dunque, le due iniziative hanno lavorato nello stesso verso, creando, la seconda con prove false, accuse contro Armanna che si rivelano inesistenti o assai poco credibili: in OPL 245 il video ha fondato l'inattendibilità dell'accusatore; nel procedimento sul complotto l'accusatore chiamante in correità per la denunciata subornazione è diventato l'indagato per calunnia contro chi, come l'amministratore delegato di Eni, si era giovato della ritrattazione delle accuse; a Brescia il video e le chat sono diventati le accuse ai pubblici ministeri, che ne avrebbero rifiutato il deposito alle difese di Eni: difese che, come si è scritto, non erano estranee all'uso di quelle prove nei processi.

Che le iniziative siano state concepite a questo fine, su carte false e con una lettura del video forzata ad arte, è l'ipotesi della denuncia, fondata sui fatti processuali citati.

Forse tutto quanto scritto è solo una coincidenza, eccezionalmente improbabile ma possibile: se un'altra spiegazione di pari potenza porta a risultati diversi, ben venga.

Non è il collegamento che la denuncia lascia alla domanda del § 38 (sopra, IV); è il materiale su cui quella domanda si pone.

In questo materiale sono da poco affluite altre prove, di cui hanno dato conto la denuncia e la successiva Sintesi: in particolare l'annotazione della Guardia di Finanza del 4 luglio 2025 e gli interrogatori di due operatori di Equalize (allegati E.12 ed E.13).

Nel procedimento a carico del General Counsel di Eni, Stefano Speroni, i pubblici ministeri hanno chiesto il 19 marzo 2026 l'archiviazione per mancanza di prova del dolo, pur confermando la falsità delle carte versate alla Procura di Milano e definendo «manifestamente imprecise, lacunose e finanche illogiche» le dichiarazioni rese allora al Procuratore della Repubblica e alla Procuratrice aggiunta (allegato G.1). La Procuratrice aggiunta era stata indagata a Brescia, e la sua posizione archiviata, per «non avere tempestivamente iscritto» Armanna per calunnia in danno dei dirigenti di Eni (p. 32; sopra, V).

Una chiosa finale.

Chi Vi scrive è tuttora indagato dalla Procura di Milano per delitti che non ha commesso e che gli sono stati progressivamente contestati via via che le iniziative processuali per la protezione dei suoi diritti di persona calunniata nell'ambito del complotto si sono evolute e intensificate.

VII.

Si chiede al Segretariato di accusare ricezione di questa nota; di farla circolare, con l'allegato F.2 così integrato, ai membri del Working Group e agli esaminatori capofila della Fase 4, insieme alla denuncia e alla Sintesi, prima della riunione di dicembre; e di confermare che ciò è stato fatto. Si chiede al Working Group di considerare, nell'esame della denuncia che la Presidente ha annunciato per dicembre insieme alla relazione di follow-up dell'Italia, gli effetti di queste ragioni sulla valutazione del 2022 relativa al processo ai pubblici ministeri (§ 37). Chi scrive resta a disposizione per essere ascoltato, a Parigi o in videocollegamento, e per trasmettere ogni atto citato, compresa la sentenza n. 22795 del 2022.

Per cinque anni l'appunto del 5 marzo 2021 — con ogni probabilità quello che il Procuratore della Repubblica ha riferito di aver messo a protocollo — è stato letto come un rifiuto. Depositando il 29 settembre 2026 le ragioni della sentenza del 18 giugno, la Corte di cassazione lo ha letto per *quello che era*: una valutazione rimessa, per iscritto, a chi dirigeva l'ufficio.

Milano, 9 ottobre 2026

Avv. Luca Santa Maria
parte civile nel procedimento n. 4659/2023 R.G.N.R. — n. 643/2024 R.G. dib.,
Tribunale di Milano
lsm@whitecollarcrimes.it
(nota di accompagnamento Cass. 34812/2026 – v06)

Appendice — Testo italiano dell'avvertenza che apre la traduzione inglese (allegato F.2/b)

La traduzione è di servizio e non ha valore ufficiale: fa fede il testo italiano della sentenza (allegato F.2/a). È integrale: nulla è omesso o riassunto. I numeri fra parentesi quadre, da [p. 2] a [p. 41], segnano il punto in cui comincia ciascuna pagina dell'originale, sicché ogni passo può essere citato con la pagina del testo ufficiale.

Nella prima parte della sentenza (Ritenuto in fatto) la Corte espone i motivi dei ricorsi con il condizionale italiano, che segnala le tesi delle parti e non accertamenti della Corte; la traduzione lo rende con formule di discorso riferito («it is argued», «allegedly», «according to the appeal»). Lo stesso vale dove la Corte riferisce, senza farle proprie, opinioni altrui: della dottrina, delle sentenze di merito, dei testimoni.

La formula del dispositivo, «annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste», è resa «quashes the judgment under appeal without remand, because the fact does not exist», la stessa usata negli atti già depositati presso il Working Group. Fra le formule di proscioglimento del diritto italiano è quella che nega il reato alla radice: in questa sentenza significa che la condotta contestata non integra gli elementi oggettivi del reato.

Il cognome dell'amministratore delegato di Eni compare nell'originale ora come «Descalzi», ora come «De Scalzi»: la traduzione scrive sempre «Descalzi». Due refusi evidenti dell'originale sono tradotti come sono e segnalati con [sic]: il «telefono di Amara» a p. 9, dove il contesto indica il telefono di Armanna; il rinvio all'art. 328, primo comma, del codice di procedura penale, alle pp. 28 e 31, dove si tratta del codice penale. Altri refusi minori sono resi senza nota.

A p. 1 il numero della sentenza (34812) è apposto con un timbro e il numero di sezione (952) è scritto a mano; a p. 33 una correzione manoscritta, siglata a margine, completa una parola del testo («coloro»), e la traduzione la recepisce. Le espressioni latine e le parole che l'originale lascia in lingua straniera sono in corsivo. Le citazioni di giurisprudenza, i numeri di massima (Rv.) e le date sono riprodotti come nell'originale.